


Forma dell'impugnazione: la Suprema Corte sui correttivi post-Cartabia



di La Redazione

Cass. pen., sez. III, ud. 4 luglio 2024 (dep. 11 novembre 2024), n. 41244

[...] La Suprema Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso relativo alla questione di legittimità costituzionale della norma, ha chiarito che si tratta di una previsione legislativa non manifestamente irragionevole che mira a limitare le impugnazioni che non derivano da una scelta personale e ponderata della parte.

La Cassazione, con la pronuncia in esame, si è nuovamente espressa sulla **questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., modificato con la Riforma Cartabia**.

In particolare, i Giudici hanno evidenziato la **manifesta infondatezza della questione costituzionale** in esame sollevata per presunta **violazione del diritto di difesa e del giusto processo**.

Invero, **le suddette disposizioni normative**, laddove richiedono – a pena di inammissibilità - che siano depositati, unitamente all'atto di impugnazione anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio e , nei casi di assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, **«non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione** spettante personalmente all'imputato, **ma solo regolano le modalità di esercizio dell**

Cass. pen., sez. III, ud. 4 luglio 2024 (dep. 11 novembre 2024), n. 41244